



Provincia di Pistoia

Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale
ed Ittiofaunistico, Gestione aree protette

RELAZIONE TECNICA ALLA Proposta di Deliberazione al Consiglio Provinciale avente ad oggetto

Proposta di allineamento con rettifica del perimetro pistoiese del sito Padule di Fucecchio (SIR SIC e ZPS IT5130007) e dell'area contigua della Riserva Naturale provinciale Padule di Fucecchio

Vista e Richiamata la seguente normativa relativa alla conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali:

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della Rete Ecologica Europea denominata "Rete Natura 2000" mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria, designati successivamente Zone Speciali di Conservazione, in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;

recepita dall'Italia con il DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni;

La Direttiva 2009/147/CE (ex dir. 79/409/CEE "Uccelli") del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

recepita dall'Italia con la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

La Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 di recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

La Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni ed integrazioni, con cui la Regione Toscana ha dato attuazione alle Direttive suddette, individuando Siti di importanza che compongono la Rete ecologica europea Natura 2000 e Siti di Importanza Regionale, progressivamente aggiornati;

I provvedimenti regionali che istituiscono e dettano indirizzi per la gestione dei Siti di Importanza Comunitaria, Nazionale e Regionale presenti in Toscana e richiamato in particolare:

- La Del.CRT n. 342 del 10 novembre 1998 "approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria "habitat";

- La Del.CRT n. 6 del 21 gennaio 2004 "LR 56/2000 Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione delle zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE" con particolare riferimento al sito IT5130007 Padule di Fucecchio;

la Del.GRT n. 644 del 5 luglio 2004 "attuazione art.12 comma 1, lett.a) della LR 56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme ed alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale", che individua, tra l'altro, le caratteristiche e le principali misure di conservazione per il sito IT5130007;

la Del.GRT n. 454 del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione" che integra le misure di conservazione già approvate per ciascun sito con DGRT 644/2004;

Vista inoltre e Richiamata la seguente normativa nazionale e regionale per le aree protette:

- Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette";

- la Legge Regionale n. 49 dell'11 aprile 1995 "Norme sui parchi, riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale" e la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 88 del 23 dicembre 2009 che approva il quinto programma triennale regionale per le aree protette 2009-2011 ed i successivi Stati di Attuazione;

Visti e Richiamati gli atti istitutivi della Riserva provinciale ed i seguenti regolamenti, piani e protocolli vigenti sull'area emanati o sottoscritti dalla Provincia di Pistoia:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 61 del 27 maggio 1996, con la quale la Provincia ha istituito la Riserva Naturale "Padule di Fucecchio" individuando il perimetro delle zone di Riserva e di Area contigua alla Riserva;

- il Regolamento della Riserva Naturale "Padule di Fucecchio" e aree contigue, pubblicato sul B.U.R.T. n. 15 del 14.04.1999 e divenuto esecutivo il 14.07.1999;

- il Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile nelle aree contigue alla Riserva Naturale Padule di Fucecchio, previsto all'art. 15 comma 6 del Regolamento ed approvato con Del. Consiglio Provinciale n. 114 del 20 aprile 2004, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività nelle zone a prevalente o esclusivo uso agricolo interne all'area contigua;

- il Regolamento per la caccia e la pesca nell'area contigua alla Riserva naturale provinciale "Padule di Fucecchio", come inserito nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 approvato con Del. Consiglio Provinciale n. 308 del 12 settembre 2006 e modificato con Del. Consiglio Provinciale n. 326 del 29 settembre 2008, limitatamente all'articolo 5 commi 7 e 8;

- il Regolamento per le manovre di apertura e chiusura delle cateratte e delle paratoie nel cratere palustre (in attuazione dell'art. 15 comma 14 del regolamento della riserva) approvato con Del. Giunta Provinciale n. 79 del 10 giugno 2010 e finalizzato a garantire il mantenimento e, ove necessario, la ricostituzione di un ambiente favorevole alla sosta e alla permanenza della fauna selvatica attraverso l'ottimizzazione dei livelli minimi estivi delle acque, assicurando al contempo anche le esigenze di congruo franco di coltivazione nelle aree a destinazione agricola, anch'esse essenziali come zone di alimentazione e rifugio di varie specie, oltretutto per la diversificazione e complementarietà degli habitat, e le esigenze dell'attività venatoria nelle aree dove è consentita;

- il Protocollo di intesa per la gestione della portata di minimo deflusso vitale delle acque del Padule di Fucecchio approvato con Del. Giunta Provinciale n. 107 del 15 Luglio 2010, con il quale gli enti territoriali (Provincia, Circondario Empolese Valdelsa ed i Comuni interessati) ed il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio convengono di adottare sistemi di controllo, verifica ed intervento per evitare situazioni di criticità connesse alla carenza idrica che possono compromettere le condizioni di sopravvivenza di molte specie ittiche presenti nei canali principali (Capannone, Terzo, Usciana);

- la perimetrazione delle aree del Padule di Fucecchio dove vige il divieto di utilizzare le munizioni a graniglia di Piombo approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 326 del 29 settembre 2008 in attuazione delle prescrizioni in merito stabilite dalla DGRT n. 454/2008;

Richiamato inoltre il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pistoia (PTCP) approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 123 del 21 aprile 2009, che individua l'area protetta del Padule di Fucecchio, come istituita con DCP n. 61/1996, all'interno del sistema funzionale per l'ambiente (tavola P10c) la cui tutela è riconosciuta fondamentale per la specificità ambientale e paesaggistica del territorio, ed include nella disciplina di Piano (art. 48) i Regolamenti di Gestione della Riserva ed aree contigue;

Dato atto che:

- lo scopo principale della direttiva "Habitat" è di promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo così all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole;

- per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, sono designate le Zone Speciali di Conservazione (SIC e ZPS) ed una rete ecologica europea;

- per le Zone Speciali di Conservazione, sono definite le misure di conservazione che comprendono sia Piani (Piani di gestione oppure Piani di azione) che misure regolamentari, amministrative o contrattuali; per ciascun sito le attività che possono incidere su habitat naturali e specie meritevoli di conservazione devono essere regolamentate, incoraggiate o oppresse vietate al fine di garantire il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente o evitarne il degrado;

- il formulario standard del sito SIR SIC e ZPS Padule di Fucecchio IT5130007, la scheda della DGRT 644/2004 e le ulteriori indicazioni della DGRT 454/2008 individuano le attività da regolamentare in quanto suscettibili di apportare elementi di vulnerabilità, come segue:

agricoltura, caccia e pesca, insediamenti abitativi, accessi, infrastrutture per la mobilità, interventi sul regime idraulico (opere e gestione dei livelli idrici), gestione della vegetazione naturale con particolare riferimento al canneto, inquinamento; vi sono poi fenomeni naturali da controllare quali: specie alloctone invasive, eutrofizzazione, processi naturali di interrimento;

- la DGRT 454/2008 stabilisce alcuni divieti ed obblighi immediatamente vigenti, le altre indicazioni invece devono essere adottate dalle amministrazioni competenti come misure regolamentari, amministrative o contrattuali oppure nell'ambito di piani di azione, a carattere più specifico, o piani di gestione a valenza generale sul sito;

- la Riserva provinciale garantisce, in base all'art.1 del Regolamento, la tutela e la valorizzazione ambientale dell'area, il mantenimento e, ove necessario, la ricostituzione di un ambiente favorevole alla sosta e alla permanenza della fauna selvatica attraverso l'ottimizzazione dei livelli minimi estivi e della qualità delle acque, il mantenimento e, ove necessario, il recupero e la ricostituzione della associazioni vegetali tipiche dell'ambiente palustre, comprese aree di bosco planiziaro ed alberature lungo gli argini principali e la lotta alle specie aliene o infestanti; contestualmente persegue il miglioramento della qualità delle produzioni agricole, la promozione di nuove attività economiche e particolarmente il turismo eco-sostenibile, programmi di studio e ricerca per garantire un adeguato livello di conoscenze sulle dinamiche di specie ed habitat (particolarmente quelli connessi all'avifauna ed alla ambiente palustre) e le attività promozionali, culturali, educative nell'ottica di un miglior equilibrio nel rapporto tra attività antropiche ed ambiente;

- in relazione alle suddette finalità i Regolamenti della Riserva e aree contigue ed i provvedimenti attuativi disciplinano l'esercizio delle attività consentite, promuovono piani e progetti di recupero e di sviluppo, oppure vietano attività ed interventi che possano compromettere la salvaguardia delle risorse e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora autoctona e spontanea, alla fauna ittica ed ai rispettivi habitat;

in particolare con gli atti sopra citati sono regolamentate :

- la disciplina degli assetti urbanistici, edilizi, infrastrutturali, l'uso delle risorse e la difesa del suolo, ivi compresi gli accessi, la mobilità, il taglio della vegetazione palustre;
- la caccia e la pesca;
- le attività agroforestali, e più in generale la disciplina d'uso delle aree prevalente o esclusiva funzione agricola, ivi compresa l'arboricoltura, l'irrigazione, le infrastrutture agricole, siepi e filari, strutture di protezione e costruzioni a servizio delle coltivazioni;
- la gestione dei livelli idrici e la portata di minimo deflusso vitale.

Rilevato che:

- le finalità istitutive della Riserva provinciale, le previsioni del Piano territoriale di coordinamento relative ad essa ed i regolamenti, piani e protocolli approvati in attuazione formano un corpo di indirizzi, regole e pratiche ben definiti e vigenti, che disciplinano le diverse attività che possono incidere sullo stato di conservazione con riferimento a tutti i principali elementi di criticità individuati per il sito e altresì comprendono misure attive per favorire il ripristino di habitat meritevoli di tutela e l'incremento delle specie degli ambienti umidi;

- essi definiscono un quadro gestionale coerente, sotto il coordinamento dell'amministrazione provinciale quale gestore della Riserva naturale; inoltre le procedure ed i percorsi istituzionali per l'approvazione ed aggiornamento di questi strumenti sono definiti in modo tale da assicurare la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo interessati (enti e privati) alla fruizione delle aree;

- complessivamente la disciplina della Riserva provinciale e delle aree contigue dà attuazione alle previsioni della direttiva Habitat in relazione alle misure di conservazione ed è coerente con le norme tecniche della DGRT 644/2004 e con le prescrizioni relative ai criteri minimi uniformi di cui alla DGRT 454/2008;

- la protezione, conservazione e gestione della Riserva ha consentito il mantenimento e recupero di superfici palustri ed il costante incremento delle specie di avifauna come evidenziato, ad esempio, dai risultati del Censimento Annuale degli anatidi svernanti;

Considerato inoltre che:

- nell'area della Riserva Padule di Fucecchio sono individuati due siti di interesse comunitario e regionale: Sito Padule di Fucecchio (SIR SIC e ZPS cod. IT5130007) e Sito Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone (SIR, SIC e ZPS cod. IT5140010); entrambi i siti ricadono in parte in Provincia di Pistoia e in parte in Provincia di Firenze;

- nella parte pistoiese il perimetro della Riserva provinciale "Padule di Fucecchio" (zone di Riserva Naturale e zone di Area contigua) individuato con DCP n. 61/1996, si sovrappone quasi completamente a quello dei due siti di interesse comunitario: in particolare la porzione pistoiese del sito IT5140010 è interamente inclusa, mentre per il sito IT5130007 vi sono delle lievi difformità tra i due tipi di delimitazione nella parte nord occidentale;

- alcune aree marginali incluse nel sito IT5130007 sono esterne all'area contigua e quindi non usufruiscono del regime di tutela derivante dai regolamenti della Riserva; viceversa, altre aree, pur essendo tutelate come area contigua della Riserva, non sono comprese nel sito comunitario; questa discrepanza, che era stata già rilevata nella fase di definizione dei perimetri dei siti della rete Natura 2000 ma mai corretta, causa un'eterogeneità che si ripercuote in modo negativo sulla gestione, rende più complicata la corretta applicazione delle norme ed il monitoraggio degli effetti;

- in particolare dal sito IT5130007 sono inspiegabilmente escluse due aree importanti ai fini dell'integrità degli habitat ovvero: il Fosso della Sibolla che connette il Padule di Fucecchio al sito Lago di Sibolla (IT5120018) ubicato in Provincia di Lucca oltreche con il sito Cerbaie (IT5170003) in parte fiorentina e pertanto rappresenta un'area di collegamento ecologico di elevato valore conservazionistico; per questo motivo l'intero tratto pistoiese, circa 71 ha, è inserito nell'area contigua della Riserva e merita di essere incluso anche nel sito IT5130007 ;

l'area del Grande Lago che costeggia il fianco occidentale della Riserva della Monaca svolgendo una importante funzione di protezione su una delle zone a maggiore densità di habitat e specie; anche in questa superficie, circa 12 ha, è inserita nell'area contigua della Riserva e merita di essere inclusa anche nel sito IT5130007 ;

- le altre discrepanze rilevate riguardano invece aree di minor pregio ambientale occupate da terreni agricoli, oltre a modeste propaggini lungo argini, strade ed edifici, che pertanto possono essere sostituite da altre equivalenti, senza conseguenze sull'integrità del sito, al solo fine di far coincidere il perimetro del sito e dell'area contigua;

In effetti il perimetro del sito SIC e ZPS Padule di Fucecchio IT5130007 fu definito con due successivi atti:

- la DCRT 342/1998 che inseriva il sito nella categoria B, ovvero tra quelli che hanno una consistente sovrapposizione con aree protette già istituite, per i quali, tenuto conto dei limiti di rappresentazione insiti nella scala cartografica utilizzata (1:25.000), le perimetrazioni erano accettate con riserva, demandando la verifica delle porzioni di sito esterne alle aree protette a successivi approfondimenti da attuare nel passaggio ad una rappresentazione cartografica di maggior dettaglio;

- la DCRT n. 6/2004, che approvava le perimetrazioni di dettaglio dei siti del progetto Bioitaly e la designazione delle ZPS, confermando come definitiva la perimetrazione di massima della precedente DCRT 342/1998 in quanto la Provincia di Pistoia non aveva formulato alcun contributo tecnico, limitandosi ad attestare, telefonicamente, che la mancata risposta equivaleva ad espressione di parere positivo (vedasi resoconto delle verifiche tecniche eseguite in accordo con gli uffici provinciali, finalizzato alla verifica di coerenza tra i perimetri proposti ed il sistema delle aree protette esistenti e l'uso del suolo effettivo - 12° alinea del considerato);

Di fatto, la perimetrazione definitiva del sito SIC e ZPS Padule di Fucecchio IT5130007 è stata approvata senza un'effettiva verifica di coerenza con il sistema delle aree protette pre-esistenti e le relative regolamentazioni dell'uso dei luoghi;

Visto quanto sopra e tenuto conto anche:

- che, nel tempo, sia rappresentanti delle istituzioni che i soggetti che frequentano l'area e vi svolgono varie attività hanno sollevato il problema posto dalla difformità dei due confini, che crea difficoltà per individuare correttamente le norme vigenti e garantire una sorveglianza efficace, sollecitando un adeguamento dei perimetri per arrivare ad una unica delimitazione; richieste in tal senso sono state raccolte anche nell'ambito del processo partecipativo "Il padule che vorremmo" promosso ai sensi della LR 69/2007 dal Comune di Ponte Buggianese ;
- della richiesta del comune di Ponte Buggianese che evidenzia una porzione che, pur inclusa sia nell'area contigua che nel sito IT5130007, ospita in realtà un insediamento abitativo stabile, almeno dalla metà del secolo scorso, con pertinenze e terreni coltivati circostanti e propone di rettificare, spostandoli leggermente più a valle, entrambi i perimetri, valutato anche che alle eventuali trasformazioni si applicano, in ogni caso, le salvaguardie della valutazione di incidenza;

Ritenuto opportuno proporre un riallineamento dei due confini affinché tutta la superficie del sito IT5130007 nella parte pistoiese, *opportunamente integrata con alcune aree di importante valenza ecologica rimaste escluse dalla perimetrazione originaria*, risulti integralmente disciplinata dai regolamenti vigenti nella Riserva provinciale ed aree contigue, oltre che chiaramente identificata sul terreno;

Atteso che la proposta di adeguamento di perimetro per quanto riguarda il sito IT5130007 rispetta le seguenti condizioni:

- mantiene all'interno del sito tutte le superfici interessate dalla presenza di habitat e specie meritevoli di conservazione;
- inserisce nel sito un'area essenziale per il collegamento ecologico del Padule di Fucecchio con sito Lago di Sibolla (IT5120018) e con il sito Cerbaie (IT5170003) ed un'importante fascia di protezione della Riserva La Monaca;
- aumenta complessivamente la superficie del sito;
- determina vantaggi gestionali per la possibilità di applicare le regole di tutela e gestione già definite e vigenti per l'area protetta;

Verificato che :

- in dettaglio le aree da regolarizzare sono le seguenti:

1. padule Bottaccino (settore nord) già incluso nel sito IT5130007, di cui si propone l'inclusione anche in area contigua per ha 16,3 corrispondenti alla superficie occupata da seminativi;
2. area esterna al fosso del Piaggione (settore occidentale a lato della dogana del Capannone) per ha 44,5 oggi fa parte del sito IT5130007 e se ne propone l'esclusione in quanto non inclusa nell'area contigua della Riserva;
3. area del Grande Lago (settore nord-ovest), che svolge anche funzioni di zona cuscinetto con la Riserva della Monaca, a maggiore densità di habitat e specie, per ha 12,2 fa parte dell'area contigua della Riserva e se ne chiede l'inclusione ex-novo nel sito IT5130007;
4. area di argine fra Ponte Galligani e Ponte dei Pallini, il sito era limitato alla sponda sinistra ed escludeva il fiume, si estende all'argine destro come per l'area contigua;
5. area contigua che risale lungo il fosso di Sibolla e tende a ricongiungersi con il sito omonimo in Provincia di Lucca per una superficie di 70,9 ettari e se ne chiede l'inclusione ex-novo nel sito IT5130007;
6. podere Bottaccio incluso nell'area contigua e nella ZPS, se ne propone l'esclusione da entrambi attestando il confine leggermente più a valle lungo il corso del Pescia seguendo il percorso dell'ex-fosso Pescina, che si ricollega in direzione rettilinea fino al ponticello di Pratogrande adiacente al Cippo della Memoria (circa 8,4 ha di superficie);

La valenza ecologica delle aree 3 e 5 di cui si propone l'inclusione ex-novo nel sito IT5130007 è già descritta sopra, negli altri casi si tratta di aree marginali a funzione prevalentemente trofica, che concorrono all'integrità del sito quali aree di alimentazione e di diversificazione degli ambienti piuttosto che come sedi di riproduzione; per questo motivo le aree incluse ed escluse si equivalgono in quanto agli effetti sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat e gli aggiustamenti proposti sono finalizzati a dare omogeneità ai perimetri lungo confini ben identificabili, a parità di superficie (più precisamente con aumento della superficie proposta per il sito IT5130007).

7. limitate propaggini dell'area contigua, poco funzionali all'integrità dell'area protetta, che vengono rettificata al fine di ottenere perimetri uniformi lungo confini ben individuabili, riportando il perimetro a coincidere con quello del sito IT5130007 che già non le includeva:
 - porzione contenente solo l'edificio della Dogana del Capannone e la strada che vi giunge, che evidentemente non ospita specie ed habitat (1,3 ettari di superficie),
 - gli argini della Pescia nuova (vicino al lago del Chiti) che si protendono all'esterno del perimetro dell'area contigua senza collegamento con i terreni adiacenti (4,5 ettari di superficie),
 - podere Tettoia lungo il Torrente Borra (1,5 ettari di superficie).

Si dà atto che il perimetro revisionato proposto come rappresentato nella cartografia allegata, oltre che su supporto digitale per l'aggiornamento del SIT:

- è coerente con le finalità della Riserva di cui all'art. I del Regolamento;
- è coerente con la disciplina della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 2009/147/CE (ex dir.79/409/CEE "Uccelli");
- determina una variazione dell'area contigua con una minima riduzione della superficie da 1.954 a 1945 ha (9 ha circa in meno) che è efficace dopo l'approvazione da parte del consiglio provinciale;
- determina una proposta di variazione del perimetro del sito IT5130007 che dopo l'approvazione da parte del consiglio provinciale deve essere trasmessa alla Regione con richiesta di avviare l'iter per il recepimento da parte dell'Unione europea, in particolare la superficie in parte pistoiese del SIR SIC e ZPS Padule di Fucecchio IT5130007 passa da 1462 ettari a 1494 ettari con un incremento di 32 ha;
- non determina variazione di habitat e specie censiti nel formulario standard;

Considerazioni finali

In base alle indicazioni per la conservazione del sito riportate nella scheda della DGRT 644/2004 è necessario predisporre anche ulteriori strumenti gestionali per la conservazione, quali il piano di gestione complessivo oppure piani di azione specifici per la gestione delle risorse idriche e della vegetazione; tali Piani dovranno interessare tutto il sito IT5130007, inclusa la parte fiorentina.

L'amministrazione provinciale di Pistoia ha già provveduto a redigere l'aggiornamento del quadro conoscitivo, atto tecnico preliminare alla elaborazione dei piani, tuttavia per le molteplici competenze coinvolte e nell'attuale precario quadro istituzionale, l'iter per questi strumenti stenta ad avviarsi e potrebbe non concludersi in tempo utile.

Anche da questo punto di vista, l'applicazione uniforme dei Regolamenti della Riserva a tutta la parte pistoiese del sito, possibilmente affinati per gli aspetti legati alla gestione delle risorse idriche e della vegetazione, rappresenta un'opzione efficace per dare attuazione alle direttive europee per la conservazione di specie, habitat ed uccelli, con particolare riferimento all'art. 6 della direttiva habitat.

Fatto il 19 marzo 2013

La Dirigente del Servizio Agricoltura,
patrimonio naturale ed ittio-faunistico, Gestione aree protette

Silvia Masi

